

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE

"BÌFOTO"

Art. 1- Numero di associati, denominazione e sede legale

È costituita da un numero di associati non inferiore a quello indicato dall'art. 35, co. 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, quale Ente del terzo settore, l'associazione culturale denominata "Bìfoto" (di seguito indicata anche come l'Associazione) con sede a Mogoro (OR) in via Eleonora n. 27.

Si vuol rendere noto, quanto al significato del nome dell'Associazione, che la parola "Bì" in lingua sarda significa sta per "vedere" e, pertanto, la locuzione "BìFOTO" significa "vedere foto".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con l'indicazione dell'acronimo APS successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito indicato con l'acronimo RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, pertanto, l'Associazione assumerà la denominazione "BìFOTO - APS". L'assunzione della nuova denominazione, in seguito all'iscrizione nel RUNTS, non comporta modifica statutaria

La modifica della sede legale potrà essere disposta senza che si proceda alla modifica dello statuto, nell'ambito dello stesso Comune con delibera del Consiglio Direttivo e in altro Comune con delibera dell'Assemblea degli associati secondo quanto previsto dal presente statuto per le deliberazioni dell'Assemblea in via ordinaria.

L'Associazione è regolata dalle previsioni contenute nel presente statuto e nell'atto costitutivo e dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore, di seguito anche indicato con l'acronimo CTS) e, per quanto in esso non previsto ed in quanto con esso compatibili, dalle norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Art. 2- Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Allo scioglimento dell'Associazione potrà procedersi solo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 3- Finalità

L'Associazione "Bìfoto - APS" è una libera associazione, apartitica e apolitica, che si ispira ai principi di democraticità ed opera senza scopo di lucro, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e segnatamente al fine di:

- contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4 e 18 della Costituzione;
- offrire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, strumenti ed occasioni di crescita civile e culturale, utili al rafforzamento della coesione sociale e al miglioramento della qualità della vita;
- sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire

il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona come singolo e nelle formazioni sociali;

- favorire particolarmente la partecipazione dei giovani e dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività del presente statuto, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 4 - Attività

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, l'Associazione esercita ed organizza, anche in collaborazione con altri enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS di seguito specificamente indicate, nonché attività ad esse secondarie e strumentali.

Per lo svolgimento delle predette attività, di interesse generale, secondarie e strumentali, l'Associazione, privilegiando gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fine di lucro neanche indiretto, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti eventualmentemente associati.

Quando necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del CTS, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Art. 5 - Attività di interesse generale

L'Associazione svolge in via principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, e per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art.5, co. 1 lett. i), CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, co. 1 lett. f), CTS);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, co. 1 lett. l), CTS);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, co. 1 lett. v), CTS);
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio

1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, co. 1 lett. a), CTS);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, co. 1 lett. d), CTS);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, co. 1 lett. w), CTS).

A fini descrittivi ed in forma esemplificativa e non tassativa, si precisa che lo svolgimento delle predette attività di interesse generale si estrinseca nelle attività di seguito indicate:

- studio della fotografia attraverso la raccolta, la conservazione, l'esposizione, la diffusione nonché la promozione di ricerche, convegni, seminari, mostre, lezioni didattiche, produzioni editoriali ed ogni altra iniziativa tendente alla valorizzazione della fotografia e della divulgazione e approfondimento del linguaggio fotografico;

- allestimenti di mostre ed esposizioni fotografiche in luoghi di interesse storico, culturale, paesaggistico finalizzati anche alla valorizzazione, al recupero, alla conservazione e alla cura del contesto nel quale sono inseriti, da svolgersi in concerto con enti, pubblici e privati, associazioni e fondazioni, preposti o la cui attività è finalizzata alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e del paesaggio.

- corsi di educazione alla lettura del linguaggio fotografico svolti da fotografi, artisti, docenti e studiosi dell'arte, della comunicazione e dei linguaggi;

- elaborazione di percorsi di lettura delle opere fotografiche anche in relazione ad altre espressioni artistiche e culturali e alle varie forme di comunicazione: letteratura, cinema, teatro, musica, televisione, web;

- studio della storia della fotografia della Sardegna e del mondo, anche alla luce delle trasformazioni fotografiche, culturali, artistiche e sociali nella realtà artistica contemporanea;

- studio e promozione di strumenti di elevazione culturale, sociale, economica della comunità residente e di quella presente all'estero.

Inoltre, ai fini del raggiungimento delle proprie finalità e sempre nell'ambito delle summenzionate attività di interesse generale specificamente individuate, l'Associazione intende promuovere le attività e realizzare i progetti di seguito indicati:

- istituzione di un museo che accolga le opere più significative che documentino la storia della fotografia della Sardegna e delle sue relazioni con il mondo esterno;

- organizzazione di campi scuola, master di fotografia, workshop, borse di studio, premi di fotografia e nuove forme di espressione culturale ed artistica;

- progetti di scambio culturale con altre istituzioni regionali, nazionali ed internazionali, aventi finalità affini alle proprie;

-attività editoriale, pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni e dei seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute e cataloghi.

Art. 6 – Attività secondarie e strumentali

Ai fini della realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l'Associazione potrà svolgere altresì attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale specificate nell'art. 5 del presente statuto, secondo i criteri e i limiti e alle condizioni previste dagli artt. 3 e 4 del D. M. 19 maggio 2021 n. 107.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 7- Rapporti con altri enti

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con altri enti del terzo settore, con enti senza scopo di lucro, con enti pubblici e privati. L'Associazione può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con associazioni, istituti, fondazioni, cooperative, imprese sociali e altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Art. 8- Adesione all'Associazione

L'Associazione ha carattere aperto e, pertanto, possono diventare associati tutti coloro che, condividendo gli scopi e gli ideali dell'Associazione e accettando di osservare i doveri di associato previsti dalla legge e dal presente statuto, ne facciano richiesta.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione all'Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che delibera sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante associato con voto segreto, espresso dalla maggioranza dei suoi membri.

La deliberazione sulla domanda di ammissione è in ogni caso comunicata all'interessato entro cinque giorni, mediante raccomandata A/R o a mani debitamente controfirmata o PEC, e, in caso di accoglimento, si procede con l'annotazione nel libro degli associati.

Entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, Il Consiglio Direttivo deve motivare tale decisione e comunicarla tempestivamente all'interessato mediante raccomandata A/R o a mani debitamente controfirmata o PEC.

Entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione contenente la motivazione del rigetto, l'interessato può chiedere che sulla deliberazione del Consiglio Direttivo si pronunci l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente entro i trenta giorni successivi. L'Assemblea delibera con voto segreto e a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 9- Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Gli associati volontari sono iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Gli associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, co. 1, del CTS, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Art. 10 - Sostenitori

Sono sostenitori tutte le persone che, pur non rivestendo la qualità di associato, condividano gli ideali dell'Associazione e diano un contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 11- Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 12- Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Gli associati che siano enti del Terzo settore hanno da due a cinque voti, secondo quanto stabilito e motivato espressamente nella delibera di ammissione tenuto conto e in proporzione del numero dei loro associati o aderenti. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della

delibera sulla domanda di ammissione, gli enti del Terzo settore possono chiedere all'Assemblea di deliberare sull'attribuzione del numero dei voti.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro quindici giorni.

Ciascun associato ha diritto di recedere dall'Associazione con preavviso scritto di almeno otto giorni, da comunicare al Presidente mediante raccomandata A/R o a mani debitamente controfirmata o PEC.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Art. 13- Doveri degli associati

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni eventualmente adottati, nonché quelle previste dalla legge applicabile.

Nei confronti dell'associato che ponga in essere comportamenti difformi rispetto a quanto stabilito dalle predette norme e recanti pregiudizio anche indiretto agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, irroga le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione.

Il richiamo viene formulato oralmente a fronte di una violazione di minima gravità e vi è motivo di ritenere che non vi saranno ulteriori violazioni.

La diffida viene formulata per iscritto a fronte di una o più violazioni dei doveri dell'associato che non implicino esclusione.

L'esclusione, quale sanzione più grave, determina la perdita della qualità di associato ed è irrogata nei confronti dell'associato che si renda colpevole di gravi atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti reiterati che costituiscono violazione di norme di legge, statutarie e/o regolamenti interni o che, senza ragionevole motivo, si metta in condizione di inattività prolungata.

L'eventuale irrogazione di tutte le sanzioni è sempre preceduta dall'invio all'associato, con lettera raccomandata A/R o a mani controfirmata o PEC, di un atto di contestazione delle ritenute violazioni e degli elementi raccolti nell'istruttoria preliminare, contenente l'avviso che l'interessato ha diritto di conoscere gli atti di tale istruttoria, di essere sentito dal Presidente e da almeno un altro membro del Consiglio Direttivo, di depositare uno scritto difensivo e di dedurre ogni elemento di prova documentale o testimoniale utile ad accertare i fatti. Dell'audizione dell'incolpato deve essere redatto verbale. All'esito di tale fase, è disposta, con delibera del Collegio Direttivo, l'archiviazione del procedimento o l'irrogazione delle sanzioni.

L'irrogazione delle sanzioni deve essere comunicata per iscritto con atto, contenente gli addebiti, l'indicazione specifica della sanzione irrogata e la relativa motivazione, da comunicarsi all'interessato, mediante raccomandata A/R o a mani debitamente controfirmata o PEC, entro trenta giorni. Entro il medesimo termine dalla ricezione dell'atto di irrogazione della sanzione, l'associato ha facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che, istruito il procedimento con tutti gli elementi di prova raccolti e dedotti dall'incolpato, deciderà sull'eventuale accoglimento del ricorso nei successivi trenta giorni con la maggioranza assoluta

dei voti espressi dalla maggioranza degli associati in prima convocazione e con la maggioranza assoluta dei presenti in seconda convocazione.

Art. 14- Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- per recesso. Resta fermo, in tal caso, l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- per esclusione.

Qualora il numero degli associati diventi inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35, co. 1, del CTS, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale senza che si sia proceduto alla reintegrazione del numero minimo, l'Associazione è cancellata dal RUNTS, salvo che non sia possibile chiedere l'iscrizione, compatibilmente con le caratteristiche dell'ente, in altra sezione del medesimo registro.

Art. 15- Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- il Revisore dei Conti, laddove eletto

Tutte le cariche sociali sono elettive e le relative funzioni sono esercitate a titolo gratuito.

Ai soci eletti alle cariche compete esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni inerenti la carica espletata e in quanto regolarmente documentate.

Art. 16- Assemblea sociale

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

Nell'Assemblea ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, ovvero da due a cinque voti, secondo quanto previsto dalla delibera di ammissione, se l'associato è un ente del Terzo settore.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati;
- qualora ricorra una delle ipotesi di deliberazione dell'Assemblea previste dal presente statuto.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire

almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima del giorno previsto per la riunione assembleare con avviso pubblico affisso all'albo della sede e mediante invio di lettera raccomandata A/R, ovvero consegnata a mano e debitamente controfirmata, o PEC.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi qualora in attesa di decisione sul reclamo eventualmente proposto avverso l'esclusione.

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera in ordine all'esclusione del generale potere di rappresentanza degli amministratori.
- nomina e revoca l'Organo di controllo, laddove sia necessaria la sua istituzione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva il bilancio di esercizio e, laddove sia necessario, il bilancio sociale;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera, su ricorso dell'interessato, in ordine all'irrogazione di una delle sanzioni di cui all'art. 13 del presente statuto;
- delibera in ordine alla proposta, formulata dal Consiglio Direttivo, di devoluzione del patrimonio sociale in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun associato può rappresentare con delega sino ad un massimo di tre associati.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto l'Assemblea delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Le votazioni possono comunque avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un

decimo degli associati presenti.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione nell'albo della sede del relativo verbale.

Art. 17- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della società ed è composto da quattro membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate e quelle indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge alla prima seduta tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti degli associati in prima convocazione e a maggioranza assoluta degli associati in seconda convocazione.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, secondo quanto previsto dall'art. 26, co. 6, del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e ogniqualevolta il Presidente o la metà dei consiglieri lo ritengano necessario.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione e a mezzo e-mail inviata almeno cinque giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato ventiquattro ore prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne i casi di nomina o di decisioni riguardanti le persone investite di cariche o gli associati o quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario;
- riceve, accoglie o rigetta le domande di adesione di nuovi associati;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, ove necessario, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- delibera in ordine all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 13 del presente statuto;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- formula la proposta di devoluzione del patrimonio sociale in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione all'Assemblea, che delibera in ordine alla stessa;
- ratifica i provvedimenti di propria competenza adottati d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dell'associato.

In caso di cessazione della carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Qualora la graduatoria sia esaurita ovvero inesistente, il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 18- Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è altresì Presidente dell'Associazione ed è eletto, tra i suoi membri, dal Consiglio Direttivo.

Egli è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente:

- pone in essere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eventualmente delegandone l'esecuzione agli altri consiglieri;
- assume e licenzia gli eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- conferisce incarichi a prestatori di lavoro autonomo o di altra natura e a collaboratori;
- su delibera del Consiglio Direttivo, irroga le sanzioni di cui all'art. 13 del presente statuto;

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura speciale.

In casi di necessità e urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica da parte dello stesso entro il termine di dieci giorni. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

In caso impedimento permanente o cessazione della carica per altra causa, il Vice Presidente convoca il Consiglio Direttivo per l'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 19- Tesoriere

Il Tesoriere deve tenere e aggiornare i libri contabili e predisporre il bilancio di esercizio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 20- Segretario

Il Segretario ha il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 21- Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 22- Revisore dei Conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di

revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea può nominare un Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 23- Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- eventuali rendite patrimoniali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto, che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Le erogazioni in denaro, siano esse donazioni o lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sull'accettazione e sulla destinazione di esse, secondo le finalità statutarie dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso e altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24- Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di adesione degli associati;
- dai contributi straordinari degli associati;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dai proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi pubblici e privati;

- dalle erogazioni liberali;
- ogni altra entrata diversa in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

I contributi degli associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 25- Esercizio sociale, bilancio d'esercizio, bilancio sociale e scritture contabili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio viene formato il bilancio d'esercizio che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione è tenuta a redigere e depositare presso il RUNTS il bilancio sociale e ogni ulteriore adempimento previsto dall'art. 14 del CTS, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori ad 1 milione di euro.

Art. 26- Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- scritture contabili, secondo quanto previsto dagli artt. 13, 14, 17, co. 1, del CTS.

Art. 27- Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione il quale provvede in ordine alle stesse entro il termine di quindici giorni.

Art. 28- Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

A tal fine, l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio regionale la richiesta di parere con raccomandata A/R o PEC.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 29 – Norma di chiusura

Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili le vigenti disposizioni legislative in materia e, segnatamente, il D. Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii. (CTS) e, per quanto in esso non previsto ed in quanto con esso compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Il Presidente

Vittorio Cannas



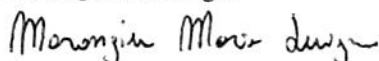
Il Vicepresidente

Stefano Pia



Il Segretario

Maria Luigia Marongiu



Il Tesoriere

Luigi Cannas

